Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 1° aprile 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in CXIX seduta pubblica, per lunedì 6 aprile 1964, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(3044)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1964, n. **134.**

Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni e provvedono, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 200 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale.

Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato:

3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui allo articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorchè non compresi in programma, di importo non superiore ai 20 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero;

4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione dello stesso contratto;

5) riconoscono l'inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali inserite nei contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 60 milioni di lire.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dell'appalto è di competenza del Ministro nel caso che l'importo del progetto prescelto dalla Commissione superi i 500 milioni di lire ».

Art. 3.

I numeri 1 e 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonchè da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire;

3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire.

Art. 4.

Le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituite dalle seguenti:

a) progetti esecutivi di opere pubbliche a cura dello Stato, sia a totale carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 200 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

b) progetti esecutivi, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni, di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) perizie relative a lavori di manutenzione di importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni.

Art. 5

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente: " Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 500 milioni.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 60 milioni " ».

Art. 6.

I numeri 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 100 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 100 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a lire 200 milioni ».

Art. 8.

Per le opere di competenza del Magistrato per il Po il limite di lire 100 milioni indicato nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e successive modificazioni e quello di lire 50 milioni indicato nel quarto comma dello stesso articolo sono elevati, rispettivamente, a lire 200 milioni e lire 100 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 135.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: « Lingua e letteratura brasiliana ».

Art. 49, relativo agli Istituti annessi alla sezione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è abrogato e sostituito dal seguente:

1) « Istituto di Lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana »;

2) Istituto di Filologia germanica;

3) Istituto di Lingua e letteratura russa;

4) Istituto di Storia.

Art. 91, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, l'ultimo comma è abrogato e sosttiuito dal seguente:

« Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli Istituti di Antropologia e paleontologia umana, di Biologia generale, di Botanica e di zoologia ed anatomia comparata della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, negli Istituti di Anatomia umana, di Chimica biologica, di Fisiologia umana, di Microbiologia, e di Patologia generale della Facoltà di medicina e chirurgia, e negli Istituti di Entomologia agraria, di Genetica, di Patologia vegetale e Microbiologia agraria della Facoltà di agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 136.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Chimica delle materie plastiche;
Chimica fisica industriale;
Elettrochimica industriale;
Chimica nucleare applicata;
Corrosione e protezione dei metalli.

Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

Scienza dei metalli;
Chimica biologica;
Chimica farmaceutica;
Radiochimica;
Chimica quantistica;
Chimica teorica.

Art. 27, relativo alle norme per il biennio di studi propedeutici del corso di laurea in Chimica industriale, il terzo, quarto, quinto e sesto comma, sono abrogati e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Fisica sperimentale, comportano due distinti esami alla fine dei rispettivi anni di corso ».

Art. 28, relativo alle norme per il triennio di applicazione del corso di laurea in Chimica industriale, l'ultimo comma è abrogato.

Art. 29, relativo alle norme dell'esame di laurea in Chimica industriale, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante ricerche originali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli Istituti già frequentati dallo studente »;

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Indirizzo organico-biologico:

Elettrochimica organica con esercitazioni;
Chimica delle fermentazioni;
Chimica organica applicata;
Scienza dell'alimentazione;
Enzimologia;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Complementi di chimica;
Spettroscopia molecolare;
Chimica fisica organica.

L'insegnamento complementare di « Chimica applicata » è soppresso.

Indirizzo inorganico-chimico-fisico:

Chimica inorganica superiore;
Chimica inorganica applicata;
Chimica fisica dello stato solido;
Chimica fisica tecnica;
Chimica colloidale delle interfasi;
Cinetica chimica;
Esercitazioni tecniche e sintesi speciali inorganiche;
Chimica dei composti elemento-organici;
Cristallochimica inorganica.

L'insegnamento comlementare di « Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali) » è soppresso.

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti ai singoli indirizzi i seguenti:

Indirizzo generale:

Tabella *A*:
15) Geometria dei numeri;
16) Cibernetica.

Tabella *B*:
11) Meccanica analitica.

Indirizzo didattico:

Tabella *A*:
13) Geometria dei numeri;
14) Topologia.

Tabella *B*:
11) Meccanica analitica.

Indirizzo applicativo:

Tabella *A*:
13) Algebra superiore;
14) Geometria dei numeri;
15) Topologia;
16) Cibernetica.

Tabella *B*:
11) Meccanica analitica.

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

20) Ecologia;
21) Mineralogia sistematica;
23) Micropalentologia.

L'insegnamento complementare di « Ecologia vegetale e fitogeografia » è soppresso.

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

14) Biochimica comparata;
15) Paleontologia;
16) Ecologia.

L'insegnamento di « Ecologia vegetale e fitogeografia » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 66. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Aulla (Massa-Carrara), distinto al catasto fabbricati alla sezione A, mappale 8758.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con quello per le finanze, in data 3 ottobre 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile distinto al catasto fabbricati del comune di Aulla (Massa-Carrara) alla sezione A, mappale 8758.

(2949)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad istituire un corso per tecnici di radiologia in Milano.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 14 marzo 1964, n. 300/7/110, l'Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso il Centro traumatologico e di rieducazione dell'Istituto medesimo in Milano, un corso per tecnici di radiologia.

(2968)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Riliquidazione.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1964, n. 6380/4284, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 152, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.896.237 (lire unmilioneottocentonovantaseimiladuecentotrentasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Gavorrano (Grosseto), della superficie di ettari 12.31.26, nei confronti della ditta NERI Guglielmo fu Bartolomeo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1424, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato a L. 1.810.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 dicembre 1954), nella misura di L. 86.237.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 49.939 (lire quarantanovemilanovecentotrentanove).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 130.000 (lire centotrentamila) arrotondate ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1963.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1964, n. 6381/4285, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 149, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 18.754.910 (lire diciottomilionisettecentocinquantaquattromilanovecentodieci), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Scansano (Grosseto), della superficie di ettari 444.55.52, nei confronti della ditta SCARAMUCCI Ado fu Celso e NORCINI Eda fu Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2813, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato di L. 16.415.000, già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1955) nella misura di L. 2.339.910.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.272.399 (lire unmilioneduecentosettantaduemilatrecentonovantanove).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.605.000 (lire tremilioniseicentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1963.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1964, n. 6382/4286, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 159, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.806.462,95 (lire unmilioneottocentoseimilaquattrocentosessantadue e 95/100), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Piombino (Livorno), della superficie di ettari 15.65.92, nei confronti della ditta TERROSI VAGNOLI Luigi di Giovanni Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2835, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 1.545.000, già liquidate con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 novembre 1954) nella misura di L. 261.462,95.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 138.532 (lire centotrentottomilacinquecentotrentadue).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 395.000 (lire trecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1963.

(2632)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza liquidatore, di quattordici società cooperative della provincia di Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1964, le seguenti società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. - Difesa », con sede in Roma, costituita in data 3 febbraio 1958, per rogito Paliani, repertorio n. 6269;

2) Società cooperativa edilizia « Cesarea », con sede in Roma, costituita in data 24 aprile 1952, per rogito Pomar, repertorio n. 40593;

3) Società cooperativa edilizia « Citerea », con sede in Roma, costituita in data 29 aprile 1955, per rogito Arra, repertorio n. 692;

4) Società cooperativa edilizia « Dolomiti », con sede in Roma, costituita in data 21 luglio 1950, per rogito Marini, repertorio n. 20718/8088;

5) Società cooperativa edilizia « Girasole Fiorito », con sede in Roma, costituita in data 2 settembre 1957, per rogito Antonelli, repertorio n. 48946;

6) Società cooperativa edilizia « Italico Focolare », con sede in Roma, costituita in data 25 ottobre 1958, per rogito Pampersi, repertorio n. 21170;

7) Società cooperativa edilizia « Selima », con sede in Roma, costituita in data 11 febbraio 1952, per rogito Tuccari, repertorio n. 74019;

8) Società cooperativa edilizia « Oikiai », con sede in Roma, costituita in data 7 settembre 1948, per rogito Marrocchi, repertorio n. 17120;

9) Società cooperativa edilizia « Pax et Labor », con sede in Roma, costituita in data 24 settembre 1946, per rogito De Vita, repertorio n. 37510;

10) Società cooperativa edilizia « Rezia », con sede in Roma, costituita in data 18 ottobre 1958, per rogito Gamberale, repertorio n. 66796;

11) Società cooperativa edilizia « Romana S.C.E.R. », con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 27 gennaio 1954, repertorio n. 45548;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « Roma 61 », con sede in Roma, costituita in data 7 novembre 1961, per rogito Pulcini, repertorio n. 38216;

13) Società cooperativa edilizia « Tabeta », con sede in Roma, costituita in data 10 maggio 1952, per rogito Antonelli, repertorio n. 30065;

14) Società cooperativa edilizia « Alleanza e solidarietà Tuscolana », con sede in Frascati (Roma), costituita in data 19 dicembre 1954, per rogito Taddei, repertorio n. 194/78.

(2935)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 31 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,85	624,96	624,85	624,90	624,85	624,90	624,75	624,90	624,87
$ Can.	578,04	578,05	578 —	578,05	577,25	577,89	578 —	575 —	577,85	577,80
Fr. Sv.	144,38	144,35	144,38	144,33	144,30	144,37	144,362	144,35	144,37	144,35
Kr. D.	90,61	90,65	90,62	90,55	90,50	90,66	90,60	90,45	90,67	90,60
Kr. N.	87,39	87,40	87,36	87,40	87,40	87,40	87,375	87,07	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,46	121,46	121,43	121,46	121,50	121,53	121,465	121,20	121,53	121,47
Fol.	173,40	173,32	173,40	173,33	173,25	173,42	173,325	173,20	173,41	173,36
Fr. B.	12,55	12,542	12,55	12,54	12,5425	12,54	12,5435	12,49	12,54	12,55
Franco francese	127,54	127,52	127,50	127,49	127,54	127,54	127,53	127,45	127,32	127,52
Lst.	1748,46	1748,60	1748,80	1748,55	1748,25	1748,30	1748,75	1748,80	1748,65	1748,70
Dm. occ.	157,15	157,20	157,24	157,185	157,20	157,22	157,2025	157,05	157,22	157,20
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,1875	24,15	24,20	24,1925	24,17	24,20	24,20
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,90	21,80	21,805	21,75	21,80	21,80

Media dei titoli del 31 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	108,05
Redimibile 3,50 % 1934	94,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,05

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1964

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	578,025
1 Franco svizzero	144,346
1 Corona danese	90,575
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	121,462
1 Fiorino olandese	173,327
1 Franco belga	12,542
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1748,65
1 Marco germanico	157,194
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,802

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro nella Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 7053/C 144 del 2 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1963, al registro n. 21, foglio n. 134, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 10083 del 14 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1963, al registro n. 24, foglio n. 257, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un membro della Commissione di cui sopra;

Considerato che della detta Commissione è stato chiamato a far parte, tra gli altri, in qualità di membro l'ispettore generale di questa Amministrazione centrale, dott. Francesco Camanni;

Considerato che detto funzionario, per sopravvenute inderogabili necessità di servizio, non può ulteriormente prendere parte ai lavori della Commissione in parola;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Camanni nell'incarico predetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1964 il dott. Abbati Giovanni, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto ministeriale 7053/C 144 citato nelle premesse, in sostituzione del pari grado dott. Francesco Camanni, impossibilitato per sopravvenute esigenze di servizio.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 167

(2831)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Composizione della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso speciale per titoli (art. 8 della legge 18 febbraio 1963), riservato al personale delle navi traghetto assunto con contratto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, n. 4661, con il quale sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi speciali previsti dall'art. 8 della legge 18 febbraio 1963, n. 304;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento dei concorsi speciali citati nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Camposano dott. ing. Paolino, ispettore capo superiore.

Membri:
Trozzi dott. ing. Saverio, ispettore capo superiore;
Failla dott. Ettore, ispettore capo superiore;
Di Benedetto dott. Antonino, ispettore capo;
Longobardi cav. Enrico, ispettore capo a riposo.

Segretario:
Causarano Franco, coadiutore capo.

Roma, addì 5 marzo 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(2829)

Composizione della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso speciale per titoli (art. 12 della legge 18 febbraio 1963), riservato al personale delle navi traghetto assunto con contratto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 163, con il quale, ai sensi dell'art. 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, sono stati indetti concorsi speciali per titoli, riservati al personale delle navi traghetto assunto con contratto a tempo determinato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento dei concorsi speciali citati nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Camposano dott. ing. Paolino, ispettore capo superiore.

Membri:
Trozzi dott. ing. Saverio, ispettore capo superiore;
Failla dott. Ettore, ispettore capo superiore;
Di Benedetto dott. Antonino, ispettore capo;
Longobardi cav. Enrico, ispettore capo a riposo.

Segretario:
Causarano Franco, coadiutore capo.

Roma, addì 5 marzo 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(2830)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 marzo 1964).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette n. 7 (sette) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di apartenenza, entro il termine

perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicati l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2712)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifica alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 dell'8 giugno 1963, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 luglio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 21 febbraio 1964, con il quale sono stati nominati alcuni docenti di lingue estere da aggregare alla Commissione giudicatrice sopraindicata;

Vista la nota n. 1213 del 9 marzo 1964, con la quale l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) ha designato un docente per le prove di lingua persiana, da aggregare alla Commissione giudicatrice in questione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del docente anzidetto, in sostituzione della prof.ssa Maria Nallino, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice;

Decreta:

Il dott. Amanollah Mohager Irvani, docente di lingua persiana presso l'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero citato nelle premesse, come membro aggregato per le prove di lingua persiana, in sostituzione della professoressa Maria Nallino.

Al suddetto docente saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(2911)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.